



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

*Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE*

* * *

Il Giudice designato Angela Baraldi,

nel procedimento iscritto al n.r.g. 11481-1/2023, promosso da:

_____, nato/a in MAROCCO il _____

con il patrocinio dell'Avv. SPINELLI BARBARA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO in sede

INTERVENIENTE NECESSARIO

ha pronunciato il seguente

**DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA
(ai sensi dell'art. 35-*bis* co. 3-4-5 del D.Lgs. n. 25/08)**

vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-bis) del d.lgs nr. 25 del 2008 a seguito di procedura accelerata (art. 28 bis comma 2 decreto cit.) in quanto il richiedente proviene da un Paese designato come di origine sicura dal DM del 4 ottobre 2019 e successivo aggiornamento effettuato con il DM del 17.3.2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia di "Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023);

rilevato che dalla lettura degli atti di prima istanza risulta che il ricorrente, proveniente in effetti dal Marocco, ha fondato la sua domanda sul rischio di persecuzione per il suo ruolo di attivista a seguito dell'abbattimento della sua casa e di quella dei vicini da parte delle autorità senza alcun provvedimento di esproprio e quindi, ha invocato dei motivi specifici per ritenere che il suo Paese di origine *non* poteva essere considerato sicuro a ragione della sua situazione particolare in cui lo stesso si trova (art. 2 bis comma 5 cit);

Ritenuto pertanto che nel caso di specie non potesse essere assunta la decisione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter e 2-bis del D.Lgs. 25/2008, trattandosi di fatto di un rigetto nel merito con la conseguenza che la proposizione del presente ricorso avrebbe automaticamente sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

ritenuto che tale garanzia vada in questa sede recuperata;

P.Q.M.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA, di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

Si comunichi.

Bologna, 13/09/2023

Il Giudice designato

Dott. Angela Baraldi